

Tipologia: **LAVORO**  
Protocollo: **2006912** Data: **15.05.2012**  
Oggetto: **LAVORO DOMENICALE E DETASSAZIONE  
INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO**  
Riferimenti:  
Allegato: **NO**

## LAVORO DOMENICALE E DETASSAZIONE INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO

**Gentile Associato,**

Sono pervenuti quesiti in ordine al lavoro domenicale ed alla detassazione delle indennità per lavoro straordinario. Per l'interesse che le suddette problematiche possono rivestire per la generalità delle Imprese associate si riporta, di seguito, stralcio dell'Accordo di rinnovo del 26.2.2011 del CCNL Commercio.

Nel predetto Accordo di rinnovo sono state dettate norme relative alle questioni in esame. In particolare:

- a. la disciplina del lavoro domenicale;
- b. presupposti per la fruizione dei benefici ex art. 1, comma 47 L. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%. Si allega, altresì, copia dell'Accordo sottoscritto da Confcommercio e le OO.SS al fine di favorire il recepimento da parte della contrattazione di II livello (territoriale o aziendale) dell'intesa "tipo" utile ad integrare i presupposti di legge per la fruizione dei benefici.

Inoltre, in ordine alla questione sub b) si allega l'intesa intervenuta tra le parti sociali per favorire il recepimento della parte della contrattazione di 2° livello di pattuizioni funzionali (ed indispensabili) alla fruizione del beneficio della detassazione;

- c. Accordo Quadro del 14.12.2011.

**Nota: le parti cancellate sono mantenute nel testo per evidenziare le modifiche intervenute.**

\*\*\*

### **A) ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO DEL 26.2.2011**

#### **ART 141 - LAVORO DOMENICALE**

*"Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del d. lgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.*

*Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.*

*In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del CCNL 18 luglio 2008, ~~le Parti convengono, in via transitoria,~~ di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.*

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

*Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre delle domeniche di apertura originariamente previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale.*

*Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:*

- *le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;*
- *i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.*

*Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.*

*In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica.*

*Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.*

*Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica”.*

\*\*\*

## **B) ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO DEL 26.2.2011**

*“...OMISSIS...*

### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

*Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività qualità, competitività» redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:*

- *lavoro straordinario*
- *lavoro supplementare*
- *compensi per clausole elastiche e flessibili*
- *lavoro a turno*
- *lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro*
- *lavoro notturno*
- *premi variabili di rendimento*
- *ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, rinnovazione ed efficienza organizzativa.*

*Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui al l'art. 1. comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.*

\*\*\*

*Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.*

*Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 137.*

*La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.*

#### **DICHIARAZIONE DELLE PARTI**

**Le parti convengono che i trattamenti economici maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del DL 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008".**

\*\*\*

#### **C) Commercio (Confcommercio): accordo per la detassazione 2012**

##### **"ACCORDO QUADRO 14 DICEMBRE 2011**

*Il 14 dicembre 2011*

*tra: Confcommercio;*

*e*

*Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl; Uiltucs-Uil.*

*Visto l'articolo 2 del DL 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.7.2008, n. 126.*

*Visto l'articolo 5 del DL 29 novembre 2008 n. 185.*

*Visto l'articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.*

*Visto l'articolo 53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

*Visto l'articolo 1, comma 47, legge 13 dicembre 2010, n. 220.*

*Visto l'articolo 26, legge 15 luglio 2011, n. 111.*

*Visto l'articolo 22, comma 6, legge 12 novembre 2011, n. 183.*

#### **Premesso che**

- *nel settore del Terziario di mercato gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turno, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;*
- *l'art. 1, comma 47, legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;*
- *che l'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;*

- *che il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.*

### **Convengono**

*che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.*

### **Accordo tipo**

*Data, .....*

*Le Parti*

*Le Associazioni/Federazioni della Provincia di .....*

*E*

*Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl; Uiltucs-Uil*

### **Premesso che**

- *con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell'applicazione*
- *per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;*
- *l'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;*
- *le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;*
- *qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012.*

### **Si conviene quanto segue**

*per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di ..... (regione/provincia/bacino) sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.*

*I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall'Accordo Quadro di cui in premessa,*

*applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda. I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle Rsa/Rsu o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente bilaterale territoriale ai fini istituzionali di osservatorio. Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento".*

\*\*\*

A disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento, cordiali saluti

Per **ASSOSNAI**

I consulenti lavoro

**Rag. Antonio Palmisano**

**Avv. Enrico Claudio Schiavone**